

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA

DISCIPLINARE DI GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI ESECUTORI DI LAVORI

Adottato con deliberazione di Giunta n. 28 del 29/04/2019

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO.....	1
ART. 2 - MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO.....	1
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE.....	2
ART. 4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE.....	3
ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE.....	3
ART. 6 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.....	3
ART. 7 - DURATA DELL'ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE.....	4
ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	4
ART. 9 - PUBBLICITA'.....	4
ART. 10 - NORMA FINALE.....	5



ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO

1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento dei contratti dell'Unione Terre di Pianura, è istituito l'Elenco degli esecutori di lavori, per le finalità di cui all'art. 36 comma 7 e 216 comma 27-octies del Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Elenco ha lo scopo di prequalificare operatori economici esecutori di lavori da invitare alle procedure negoziate. Il presente Disciplinare definisce i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere l'iscrizione, le modalità per l'iscrizione, nonché le modalità utilizzate per attingere da tale elenco.

4. La predisposizione e la gestione dell'elenco, inclusa la determinazione delle modalità operative di funzionamento, sono demandate al Settore gare e contratti dell'Unione Terre di Pianura.

5. Le disposizioni del Disciplinare debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 2 - MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO

1. L'elenco verrà utilizzato per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate indette dal Settore Gare e Contratti dell'Unione, operante in qualità di centrale di committenza per conto dei Comuni aderenti e dell'Unione stessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016. Potrà altresì essere utilizzato dai Comuni aderenti all'Unione per le procedure bandite autonomamente, utilizzando le modalità fissate dal presente disciplinare o le diverse modalità da essi definite.

2. Il Responsabile del Settore di cui al comma precedente, sentito il RUP dell'appalto, potrà procedere con avviso pubblico di indagine di mercato, in alternativa all'utilizzo del presente elenco, qualora:

- per lo specifico appalto siano necessari particolari requisiti;
- il numero degli iscritti per la categoria e classifica minima non sia **almeno triplo** rispetto al numero dei soggetti da invitare.

3. L'individuazione degli operatori economici da invitare avverrà mediante sorteggio, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Il RUP potrà individuare discrezionalmente una parte degli operatori economici da invitare, in numero **non superiore ad un terzo degli operatori sorteggiati**, attingendo dall'elenco dei soggetti ammessi al sorteggio e non estratti. **La medesima proporzione viene utilizzata nel caso, nell'impossibilità di attingere dall'Elenco, si proceda con avviso pubblico di indagine di mercato.**

4. Salvo diversa richiesta da parte del RUP, il sorteggio avverrà tra gli operatori in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

5. Un operatore economico già invitato ad una procedura indetta dal Settore Gare e Contratti negli ultimi 12 mesi non può essere invitato nuovamente, salvo che la sua inclusione nel sorteggio sia necessaria per raggiungere il numero richiesto dal comma 2.

6. Un operatore economico già aggiudicatario negli ultimi 12 mesi di una procedura aperta o negoziata indetta dal Settore Gare e Contratti non può essere invitato nuovamente, salvo ne abbia fatta previa richiesta dimostrando l'avvenuta esecuzione senza alcun ritardo e senza contestazioni.

7. Ai fini del sorteggio, i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti verranno inseriti in ordine casuale in un elenco numerato, cui verrà assegnata data certa mediante un protocollo riservato. Con avviso pubblico verrà individuata una data successiva di estrazione del lotto Lottomatica cui fare riferimento per individuare i numeri sorteggiati.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE

1. Possono essere ammessi all'iscrizione gli operatori economici di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016, e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice
- le reti di impresa dotate di organo comune con potere di rappresentanza.

2. Gli operatori economici sono iscritti per categorie e classifiche, in base alla normativa vigente in materia di qualificazione.

ART. 4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Gli operatori economici devono presentare apposita domanda, compilando il form on-line messo a disposizione sul sito di Terre di Pianura, precisando le categorie e classifiche per le quali chiedono di essere iscritti.
2. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti. La domanda di iscrizione deve essere presentata dal titolare, dal legale rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare la procura).
3. La presentazione delle domande è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - ciascun operatore economico può presentare una sola domanda di iscrizione: le domande pervenute successivamente verranno considerate interamente sostitutive delle precedenti;
 - nella domanda di iscrizione dovranno essere evidenziate tutte le situazioni di collegamento esistenti ai sensi dell'art 2359 cod. civ. e alla stessa procedura non potranno essere invitati soggetti tra loro collegati;

ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Per ottenere l'iscrizione, gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
 - assenza di motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - assenza di divieto a contrarre di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
2. I requisiti dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando il modello messo a disposizione dall'Unione. Sulla veridicità delle dichiarazioni potranno essere effettuati controlli a campione.

ART. 6 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Dalla pubblicazione dell'avviso di attivazione dell'elenco decorrerà un termine per la presentazione delle domande di iscrizione. Le domande pervenute entro il termine verranno vagliate entro la data di entrata in funzione dell'elenco.
2. Per le domande pervenute successivamente si provvederà all'iscrizione con cadenza semestrale: le domande pervenute entro il 30/06 di ciascun anno comporteranno l'iscrizione con decorrenza dall'1/08 del medesimo anno; le domande pervenute entro il 31/12 comporteranno l'iscrizione con decorrenza dall'1/02 dell'anno seguente.
3. Qualora la documentazione presentata non sia completa od esauriente, il procedimento di iscrizione verrà respinto, comunicandone all'interessato le ragioni. Questi potrà presentare nuova istanza nella successiva finestra temporale.
4. Qualora l'operatore economico risulti non in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti, l'istanza di iscrizione verrà respinta e, ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda verranno comunicati

tempestivamente all'istante che, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare osservazioni in merito, eventualmente corredate da documenti.

ART. 7 – DURATA DELL'ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE

1. L'iscrizione ha durata illimitata. Rimane in capo agli operatori economici l'onere di aggiornare tempestivamente i propri dati.

2. L'aggiornamento dei dati dovrà essere fatto mediante redazione di una nuova istanza di iscrizione, che andrà a sostituire per intero la precedente. In caso di aggiornamento dei dati, l'iscrizione all'elenco rimarrà in essere senza soluzione di continuità, mentre le eventuali categorie merceologiche aggiunte saranno attive con le decorrenze di cui all'articolo precedente.

3. L'operatore economico che perda i requisiti di ordine generale necessari per l'iscrizione dovrà richiedere, mediante comunicazione a mezzo PEC, la cancellazione dall'elenco, per evitare di incorrere in sanzioni in caso di verifica.

4. L'Unione disporrà la cancellazione dall'elenco nei seguenti casi:

- operatori che non hanno presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio;
- operatori che, in base ai controlli a campione, risultino non in possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati. Della falsa dichiarazione verrà data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Procura della Repubblica.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Settore Gare e Contratti dell'Unione gestirà i dati degli operatori economici che si candideranno per l'iscrizione all'elenco.

2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

3. Con l'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico autorizza l'Unione Terre di Pianura al trattamento e alla comunicazione agli Enti aderenti dei dati forniti, per le finalità di cui al presente Disciplinare.

ART. 9 - PUBBLICITA'

1. L'attivazione dell'elenco è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico dell'Unione e ne è data comunicazione a tutti gli operatori economici precedentemente iscritti in elenchi di fornitori dell'Unione.

2. Eventuali aggiornamenti delle modalità di gestione dell'elenco che comportino nuova iscrizione da parte degli operatori economici dovranno essere comunicati a tutti gli operatori iscritti.

ART. 10 - NORMA FINALE

1. Il presente Disciplinare entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di adozione.